



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E  
DECENTRAMENTO

**Determinazione Dirigenziale**

N. 11/ 69

di data 15/04/21

**Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2016 E S.M. - VARIAZIONE CONTRATTUALE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI COFANI GREZZI, CASSETTINE DI ZINCO E URNE CINERARIE. TRIENNIO 01/01/2021-31/12/2023. CIG 8360320251 - AUMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE (DA EURO 86.791,77 A EURO 93.529,77 ONERI FISCALI ESCLUSI).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Premesso che a seguito di procedura aperta, esperita in modalità telematica, la fornitura in oggetto è stata aggiudicata all'impresa Bertoncello Graziano s.r.l. corrente in Rossano Veneto (VI) c.f. e p.iva n. 03116530241 per un valore di contratto pari a euro 86.791,77 triennali e 28.930,59 annuali, oneri fiscali esclusi;

premessi altresì che, esperite le verifiche di legge, la fornitura è stata affidata all'impresa aggiudicataria con contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 e ha regolarmente avuto inizio nei termini previsti dagli atti di gara, vale a dire dal 01/01/2021;

ricordato che la fornitura in discorso è stata determinata nelle quantità con il fine di soddisfare il fabbisogno ordinario del Servizio Servizi Funerari, dal 01/01/2021 Ufficio Servizi Funerari del Servizio Servizi Demografici e Decentramento;

dato atto che entro i prossimi mesi sarà messo in funzione l'impianto di cremazione del Comune di Trento, gestito in economia diretta e allocato entro il perimetro del Cimitero Civico;

tenuto conto che prima della messa in esercizio dell'impianto occorre che l'Amministrazione si approvigioni di un congruo numero di urne cinerarie che la vigente normativa impone di ricomprendere nelle tariffe di cremazione (art. 2, comma 1, lettera e) del D.M. 01/07/2002);

considerato che le urne cinerarie di cui al capoverso precedente debbono essere, ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera e) del D.M. 01/07/2002, di foggia semplice e materiale resistente, fatta salva la possibilità per il richiedente il servizio di far racchiudere o sostituire l'urna semplice con altra a sua scelta e spese;

tenuto conto che il contratto attualmente in vigore prevede la fornitura sia di urne di foggia semplice, sia altre di maggior valore economico e pregio decorativo, ma le quantità di urne basiche dedotte in contratto non sono sufficienti a coprire il fabbisogno dell'impianto di cremazione, il quale è destinato a servire l'intero territorio provinciale di riferimento;

considerato inoltre che una stima realistica del fabbisogno annuo di urne basiche sarà possibile solo dopo i primi mesi di attività dell'impianto, dipendendo da fattori non tutti ad oggi noti, in primo luogo la percentuale di ricorso alla cremazione dei residenti in provincia, a fronte di una

pagina 1/4

maggior facilità logistica e temporale di accesso all'impianto di cremazione rispetto al momento attuale;

ritenuto che la programmazione di cui si è detto costituisca elemento fondamentale per una corretta allocazione delle risorse economiche dell'Amministrazione e per fare in modo che l'interrogazione del mercato di riferimento si risolva nella massima partecipazione possibile;

stimato opportuno procedere a una valutazione compiuta del fabbisogno di urne basiche per gli anni a venire in un tempo successivo alla messa in funzione dell'impianto di cremazione;

visto l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. secondo cui la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

atteso che il disposto normativo ora citato trova puntuale riscontro negli atti di gara e precisamente:

all'art. 4 del Capitolato speciale di appalto, allegato sub A al contratto di appalto per la fornitura in oggetto;

al paragrafo 4.2 "opzioni e rinnovi" del disciplinare di gara;

con espressa riserva a favore dell'Amministrazione della facoltà di chiedere forniture con quantità aumentate o diminuite fino a un massimo del 20% rispetto ai quantitativi di contratto;

atteso che le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, a norma del comma 1 del citato art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;

atteso altresì che il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, al comma 4 dell'art. 52 stabilisce che solo l'aumento della prestazione oltre il 20% richiede la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo a quello originario;

preso atto che la variazione di cui al presente atto è di molto inferiore alla soglia del 20% sopra menzionata;

ritenuto altresì che sussistano le condizioni previste dall'art. 27, comma 2, lettera c), che consente la modifica dei contratti in corso di esecuzione senza l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione in quanto nel caso di specie:

- a) la necessità di modifica è determinata dalla circostanza che nel predisporre gli atti di gara per la fornitura in oggetto non era stato possibile prevedere con sufficiente grado di attendibilità il tempo in cui l'impianto crematorio sarebbe entrato in funzione e neppure, per le ragioni sopra illustrate, la quantità necessaria di urne basiche;
- b) la modifica non altera la natura generale del contratto, risolvendosi in un mero aumento quantitativo di alcuni dei beni già dedotti nel contratto stesso;
- c) il valore della modifica non supera il 50% del valore iniziale del contratto;

ritenuto quindi necessario approvvigionarsi in tempi celeri delle urne basiche - che costituiscono elemento indefettibile per la messa in funzione dell'impianto di cremazione del Comune di Trento - ricorrendo a una modifica del contratto in vigore nella misura di euro 6.738,00 in più rispetto alle quantità inizialmente pattuite per la fornitura di urne, oneri fiscali esclusi;

ricordato che, ai sensi della normativa sopra citata, l'appaltatore è tenuto a eseguire l'aumento delle prestazioni agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario;

dato atto che la spesa prevista per la variazione contrattuale trova copertura negli stanziamenti di cui alla Determinazione dirigenziale del Servizio Servizi Funerari n. 38/23 di data

06/07/2020, di indizione gara e finanziamento;

considerato che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 38 di data 09/04/1997 e modificato con deliberazione consiliare n. 28 di data 16/02/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per

il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;  
visto il Decreto sindacale di data 30/12/2020 prot. n. 306220/2020 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

#### DETERMINA

1. di modificare in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e ricorrendo le condizioni di cui all'art. 27, comma 2 lettera c) della L.P. n. 2/2016 e s.m., il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2020 tra l'Amministrazione e l'impresa Bertoncello s.r.l. per la fornitura e la consegna di cofani grezzi, cassetine di zinco e urne cinerarie, per un importo di euro 6.738,00, oneri fiscali esclusi, agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originario;
2. di dare atto che la variazione contrattuale di cui al punto 1 porta il valore del contratto a complessivi euro 93.529,77, oneri fiscali esclusi;
3. di tenere fermo tutto quanto altro stabilito nel contratto originario, salve le date di consegna, da demandare a futuri accordi tra le parti;
4. di impegnare la somma di euro 6.738,00 (derivante dall'importo dell'aumento contrattuale più gli oneri fiscali) al capitolo 1345 del PEG 2021-2023 integrando la registrazione contabile già effettuata per il contratto in parola;
5. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31/12/2021.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
dott. Fabrizio Paternoster

Trento, addì 15/04/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E  
DECENTRAMENTO

**Determinazione Dirigenziale**

N. 11/ 69

di data 15/04/21

**Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - L.P. N. 2/2016 E S.M. - VARIAZIONE CONTRATTUALE PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI COFANI GREZZI, CASSETTINE DI ZINCO E URNE CINERARIE. TRIENNIO 01/01/2021-31/12/2023. CIG 8360320251 - AUMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE (DA EURO 86.791,77 A EURO 93.529,77 ONERI FISCALI ESCLUSI).**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2021	12091.03.01345	U.1.03.01.02.999	1103			8.220,36	"	87514 (8564130 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

NEL DISPOSITIVO AL PUNTO 4 LA SOMMA CORRETTA E' 8.220,36 COME NEI DATI FINANZIARI E NON 6.738,00 IMPORTO IVA ESCLUSA

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 aprile 2021